



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 59452/2015 R.G. promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, con elezione di domicilio in **[REDACTED]**, **[REDACTED]** MILANO presso l'avvocato suddetto **ATTORE**

contro

**CONDOMINIO [REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, con elezione di domicilio in VIA **[REDACTED]**, **[REDACTED]** MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto **CONVENUTO**

- **OGGETTO:** *Opposizione a decreto ingiuntivo n°16600/2015, emesso il 13/05/2015 dal Tribunale di Milano e pubblicato l'1/06/2015.*

- **CONCLUSIONI DELLE PARTI:** *come rassegnate alla udienza del 26/05/2017 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.*

**SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO**

*omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato*

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.

Il presente giudizio prende origine dal ricorso per ingiunzione di pagamento n° 28500/2015 R.G. inerente spese condominiali approvate dalla assemblea condominiale e non pagate dall'odierno opponente a cui ha fatto seguito



il conseguente decreto ingiuntivo n°16600/2015, emesso il 13/05/2015 dal Tribunale di Milano e pubblicato l'1/06/2015. Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l'opposizione dell'odierna parte attrice. Incardinato ritualmente il giudizio e costituitosi il contraddittorio tra le parti; svolta infruttuosamente la mediazione nel corso del giudizio; all'esito venivano rigettata l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 183 VI comma c.p.c. e depositate nelle more memorie; all'esito della successiva udienza, rigettate le richieste istruttorie orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla udienza del 26/5/2017 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e la causa è stata rinviata per la discussione orale; all'esito è stata poi rinviata per la lettura della sentenza ed oggi è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

2) – Preliminarmente va rigettata la eccezione di improcedibilità formulata dall'attore per il mancato esperimento della procedura di mediazione da parte del convenuto prima della proposizione del procedimento di ingiunzione, in quanto lo stesso ne era esonerato dal dettato del comma 4 dell'art.5 del D.Lgs. 28/2010. Proposta la presente opposizione, invece, si rendeva necessaria la instaurazione del procedimento di mediazione, ai sensi del comma 1bis dell'art.5 del D.Lgs.28/2010 e il suo svolgimento nel corso del presente giudizio ha reso quest'ultimo procedibile.

Preliminarmente, ancora, va rigettata la eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'attore per asserita tardività della sua notifica perché il decreto ingiuntivo opposto, per quanto in atti, è stato depositato in data 1/06/2015 ed il termine per la sua tempestiva notifica nel rispetto del dettato dell'art.644 c.p.c. sarebbe scaduto il successivo 31/07/2015.

Lo stesso è stato consegnato dal notificante, odierno opposto, agli UU.GG. in data 10/07/2015; poi notificato a mezzo servizio postale il successivo 15/07/2015; quindi depositato il successivo 21/07/2015 presso l'ufficio postale e del deposito è stato fatto avviso alla parte opponente in pari data con raccomandata a.r.; il plico non è stato ritirato entro il termine successivo di 10 giorni da parte opponente; infine, lo stesso è stato ritirato solo il successivo 3/08/2015.

Come è noto, ai sensi dell'art.149, III co., c.p.c., la notifica effettuata a mezzo posta si perfeziona per la parte notificante, - al fine di impedire il verificarsi delle decadenze sullo stesso incumbenti - , al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; mentre per il destinatario, nel momento in cui ha legale conoscenza dell'atto e, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 01/02/2012, n. 1418);

Ne consegue che la notifica in esame è stata compiuta tempestivamente dal notificante odierno opposto, nel



termine di cui all'art.644 c.p.c. il 10/07/2015; in ogni caso perfezionandosi entro lo stesso termine anche per l'opponente il successivo 31/07/2015, una volta decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso del compiuto deposito.

Con conseguente rigetto della eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'attore.

2) - Nel merito, la domanda degli attori non è fondata perché i motivi posti a suo sostegno attengono questioni che vanno sollevate in sede di impugnativa di delibera assembleare condominiale, dove è possibile contestare i documenti contabili approvati e non possono essere oggetto del presente giudizio.

Come è noto, infatti, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l'esistenza del credito ed essa legittima pertanto, - come nel caso in esame -, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto. Cosicché, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere assembleari che hanno approvato questi ultimi e sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, neppure in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate (Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; conformi: Cass. civ. Sez. II, 19/02/2016, n. 3354; Cass. civ., Sez. II, 20/07/2010, n. 17014; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 24-03-2017, n. 7741; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 23-03-2017, n. 7603; Cass.civ.Sez. II, Ord., 21-02-2017, n. 4432).

Ciò posto, ne consegue che nel presente giudizio sono inammissibili le doglianze poste a fondamento della opposizione e, sulla base delle stesse, non sono contestabili la delibera del 06/03/2015 e le partite debitorie attribuite alla parte opponente dai documenti approvati con la stessa ed oggetto della domanda ingiuntiva, né quella del 29/04/2016 come richiesto nelle conclusioni di parte attrice.

Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono è appena il caso di osservare che le domande in tema di impugnativa di tale seconda delibera, sono state formulate in atti solo in sede di precisazione delle conclusioni e quindi tardivamente ed illegittimamente.

Poiché, per quanto in atti, la delibera del 06/03/2015 è tutt'ora esistente ed è munita di efficacia esecutiva e dal consuntivo 2014 e preventivo 2015 e relativi riparti dalla stessa approvati e posti a fondamento della richiesta ingiunzione di pagamento, risulta provato il credito azionato di complessivi €20.752,23 riportato da tali documenti e lo stesso è stato legittimamente ingiunto dal condominio nei confronti del condomino odierno opponente, ai sensi dell'art.63 disp att. c.c..

Per quanto sopra rilevato in fatto e diritto, ne consegue il rigetto della opposizione perchè sono provate le ragioni del credito al momento della ingiunzione e non sono provati, invece, fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso anteriori a tale momento



Il pagamento di €.585,86, imputato con riferimento alle spese condominiali in esame ed intervenuto solo dopo la emissione del decreto opposto, ha poi estinto solo parzialmente il credito ingiunto.

Come è noto, in caso di pagamento del credito ingiunto avvenuto in corso di causa, ferma rimanendo la necessità della valutazione della fondatezza della domanda al momento della decisione, è impossibile mantenere in vita un decreto che, per quanto in origine fondato, contenga un comando ormai ingiusto e privo di causa, in quanto ad esso si è già ottemperato, anche se parzialmente, con un pagamento anche successivo alla sua proposizione o, anche, alla opposizione, ma anteriore alla sentenza, imponendo, quindi, sempre e comunque la revoca del monitorio (Cass. S.U. del 7.7.1993 n. 7448; Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7526).

Con la conseguenza che il decreto ingiuntivo andrà revocato ma va accertato il diritto di parte opposta e dichiarato che, alla data del ricorso per ingiunzione di pagamento, parte opponente era debitrice del Condominio per complessivi €.20.752,23, come in atti ed erano dovute le spese e competenze di procedura ingiuntiva e quelle successive di tassa di registro, spese di copia e notifica ed accessori di legge.

Ne consegue infine che, per effetto del pagamento e del rigetto della opposizione, andrà revocato il decreto ingiuntivo opposto e che parte opponente va condannata al pagamento a parte opposta: della somma residua del credito ingiunto pari ad €.20.165,37, oltre interessi dalla data di ogni singola scadenza delle rate condominiali e fino al saldo effettivo; nonché, delle spese di procedura monitoria, che vanno confermate in €.145,50 per spese ed €.900,00 per compensi, oltre spese generali 15%, e spese successive di tassa di registro, di copia e notifica, cpa ed Iva.

Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulate in giudizio.

3) - Le spese ed i compensi del presente giudizio vanno poste a carico dell'attore ed a favore del convenuto, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del legale costituito del Condominio, come da richiesta formulata in atti.

Stante la mancata partecipazione del condominio convenuto, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp att. c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell'art.8, comma 4bis di tale D.Lgs. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo

#### P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta da parte attrice, come in motivazione.
- Accerta l'esistenza del debito, oggetto di ingiunzione, di €.20.752,23 di parte attrice nei confronti di parte convenuta Condominio per spese condominiali, oltre interessi legali e di quello per le spese e competenze della procedura ingiuntiva e di quelle successive di tassa di registro, spese di copia e notifica ed accessori di legge;



Sentenza n. 11553/2017 pubbl. il 13/11/2017  
RG n. 59452/2015  
Repert. n. 9257/2017 del 16/11/2017

come in motivazione.

- Per l'effetto dell'intervenuto pagamento della somma di €.585,86 revoca il decreto ingiuntivo n°16600/2015, emesso il 13/05/2015 dal Tribunale di Milano e pubblicato l'1/06/2015, come in motivazione.

- Condanna l'attore a pagare al Condominio convenuto, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore: la somma residua del credito ingiunto pari ad €.20.165,37, oltre interessi dalla data di ogni singola scadenza delle rate condominiali e fino al saldo effettivo; nonché le spese di procedura monitoria, pari ad €.145,50 per spese ed €.900,00 per compensi, oltre spese generali 15%, e spese successive di tassa di registro, di copia e di notifica, cpa ed Iva; come in motivazione

- Condanna l'attore a corrispondere al Condominio convenuto, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, le spese e competenze di lite, liquidate in €.4.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge, con distrazione a favore dell'Avv. [REDACTED]

- Condanna il Condominio convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad €.118,50.

Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Milano 13 novembre 2017.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani

